

**N. R.G. XXXX/ XXXX**



**TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

ORDINANZA EX ART. 185 BIS C.P.C.

Il Giudice – dott. CCCC

Nel procedimento promosso da:

IMMOBILIARE ALFA S.R.L. - rappresentata e difesa dall'avv. XXXXXXXX ;

Contro

TIZIO - rappresentato e difeso dall'avv. YYYY;

L'eccepta prescrizione presuntiva ex art. 2956, co. 3, c. c. sembra che sia stata validamente interrotta dalle lettere di messa in mora del XX/XX/XXII e del XX/XX/XXIII (all. 12 e 13 del fascicolo di parte opposta) che il geometra Tizio inviava, anche tramite il proprio difensore, alla Immobiliare Alfa Srl.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, l'errata dicitura della società destinataria ("X Alfa Srl" in luogo di "Immobiliare X Alfa Srl") non ha precluso alla stessa di individuare il rapporto in discussione e di rispondere con fax del XX/XX/XXVI (all. B del fascicolo di parte opposta).



Il caso de quo sembra poi configurare un'ipotesi di nullità ai sensi del R. D. 29 n. 274, art. 16, lett. m, della Legge n. 1086/1971, art. 2, che vieta al geometra di progettare e dirigere lavori diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.

In materia ha avuto occasione di pronunciarsi la S.C. (Cassazione civile sez. II - 08/04/2009 n. 8543):

*“Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione «non modesta» essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. 2 febbraio 1974 n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato nullo, ex art. 2231 c.c., il contratto d'opera stipulato da un geometra, ed avente ad oggetto la trasformazione di un fabbricato artigianale fatiscente in un complesso residenziale)”*.

Si tratterebbe, quindi, di una nullità parziale del contratto di prestazione d'opera professionale, relativamente cioè all'attività di direzione dei lavori di “realizzazione di un edificio per civili abitazioni” e di “disposizione delle tramezzature interne dei piani dell'edificio”, come si evincerebbe da numerosi atti prodotti in giudizio (tra cui, ad esempio comunicazione di nomina del XX/XX/XXVII, all. 9, e SCIA del XX/XX/XXXI, all. 10 del fascicolo di parte opposta).

La prova testimoniale e l'interrogatorio formale dovrebbero allora vertere sulle opere professionali diverse da quelle che sarebbero colpite da nullità, quindi su di una CTU tesa a quantificare il compenso, detratto l'acconto ricevuto.

Prima però di ammettere la prova e disporre eventuale CTU, appare opportuno formulare alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis c. p. c..



P.T.M.

Formula alle parti la seguente proposta transattiva:

Riconoscimento in favore del professionista ricorrente della somma di euro 10.000,00.

Compensazione totale delle spese.

Fissa per la comparizione personale delle parti l'udienza del XX.X.XXXVII, ore  
10,30.

TARANTO, XX.IX.XXXVII

Il Giudice - dott. CCCC

